



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 31 del 19 marzo 2026

Oggetto:

D.lgs 285/92. Divieti e limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle isole del Giglio e Giannutri.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Struttura Proponente: **SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Visto l'art. 33 comma 1 della legge n. 177/2024 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attribuendo al Presidente della Regione territorialmente competente, sentita la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo ed i Comuni interessati, la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile, nonché stabilire deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e utenti;

Vista la delibera di Giunta comunale del Comune di Isola del Giglio del 19 febbraio 2026, n. 7 concernente il divieto di afflusso e di circolazione nelle Isole del Giglio e di Giannutri per i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola del Giglio;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto AOOGR/AD -Prot. 0210842 del 11/03/2026, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione dell'atto di regolamentazione dei flussi veicolari in questione;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per il Comune dell'Isola del Giglio per le ragioni espresse nei succitati atti;

Richiamato quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020 ai sensi del quale chiunque violi i divieti di cui al suddetto decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 ad euro 1.731,00;

DECRETA

1. di vietare dal 01 aprile 2026 al 31 ottobre 2026 compresi lo sbarco e la circolazione degli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'Isola del Giglio, ad esclusione del concessionario che effettua Trasporto Pubblico Locale. Nel caso in cui la società che gestisce i trasporti sull'Isola, sia impossibilitata a svolgere servizi supplementari in alcuni giorni in cui vige il divieto, l'Amministrazione Comunale può, in deroga, rilasciare autorizzazioni allo sbarco ad autobus in un numero non superiore a n° 2 giornalieri;
2. di vietare dal 03 agosto 2026 al 23 agosto 2026 compresi lo sbarco e la circolazione sull'Isola del Giglio di veicoli appartenenti a persone non residenti sull'Isola stessa;
3. di vietare dal 30 marzo 2026 al 01 novembre 2026 compresi lo sbarco e la circolazione sull'Isola di Giannutri di veicoli appartenenti a persone non residenti sull'Isola stessa;
4. di stabilire che durante il periodo di vigenza dei divieti di cui ai punti n. 1 e 2 possono invece affluire e circolare nell'Isola del Giglio i seguenti veicoli:
 - a) veicoli i cui proprietari non residenti, possano dimostrare che trascorreranno almeno 5 giorni sull'isola, e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno 4 giorni nell'unico campeggio esistente; durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire allo sbarco sull'isola, dove richiesto dagli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere indicati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno) con le date di arrivo e partenza;
 - b) veicoli appartenenti a soggetti iscritti nei ruoli dell'imposta di nettezza urbana (con autocertificazione);
 - c) veicoli recanti targa estera;

d) veicoli per il trasporto merci sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;

e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

f) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

5. di stabilire che durante il periodo di vigenza dei divieti di cui al punto n. 3 possono invece affluire e circolare nell'Isola di Giannutri i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti ai soggetti facenti parte della popolazione residente, risultante dagli atti anagrafici, con esplicita esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio, frz. Isola di Giannutri;

b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio ed adibiti a pubblica utilità;

c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli atti a:

- recupero dei rifiuti solidi urbani (R.S.U) e per il trasporti di materiali classificati rifiuti speciali,
- manutenzione dell'acquedotto della rete fognaria e della rete elettrica,
- trasporto gasolio per centrale elettrica,
- veicoli in deroga per una giornata lavorativa (solo mezzi commerciali).

6. di stabilire che il Comune di Isola del Giglio ha facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco;

7. che, nei confronti di chiunque violi i divieti di cui al presente decreto, trova applicazione l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020, il quale prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 ad euro 1.731,00;

8. di raccomandare al Comune dell'Isola del Giglio l'espletamento di un servizio informativo alla popolazione e a tutti i Comuni dell'entroterra, verificando con questi ultimi e con la Provincia di Grosseto eventuali criticità connesse al periodo estivo nelle aree di sosta e di accessibilità al porto di Porto Santo Stefano nel Comune di Monte Argentario;

9. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. n. 23/2007.

IL PRESIDENTE
EUGENIO GIANI

LA DIRIGENTE

MARIANNA BIGIARINI

IL DIRETTORE

ENRICO BECATTINI